



ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00237**

Del: **26/05/2020**

Esecutiva da: **26/05/2020**

Proponente: **Direzione Attività Economiche e Turismo**

OGGETTO:

Modifica ordinanza 233 Emergenza Covid 19. ripresa attività esercizi commerciali al dettaglio su aree pubbliche, acconciatori ed estetisti,- integrazioni aperture aree verdi

VISTI:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- le proprie ordinanze sindacali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare le nn. 213/2020, 216/2020, 228/2020 e 231/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana in tema di contenimento del contagio da COVID-19, ed in particolare la n. 57 del 17 maggio 2020;
- la propria ordinanza sindacale n. 233 del 18/05/2020 “*Emergenza Covid 19. ripresa attività esercizi commerciali al dettaglio su aree pubbliche, acconciatori ed estetisti,- integrazioni aperture aree verdi*” di attuazione, nell’ambito del territorio comunale di Firenze, delle disposizioni statali e regionali suddette, in materia di riapertura degli esercizi commerciali su aree pubbliche, servizi alla persona degli acconciatori ed estetisti (sotto il profilo di competenza, limitato agli orari), riapertura di parchi, ville e giardini ed altre aree verdi comunali, tenendo conto delle concrete possibilità di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle altre misure di prevenzione sanitaria imposte dalle suddette disposizioni;

DATO ATTO CHE:

- con l'art. 1 comma 3 si ordinava che la vendita potesse esercitarsi soltanto sul fronte principale del banco,
- al comma 4 del medesimo articolo veniva sospesa la vendita di capi d'abbigliamento usati;

DATO ATTO INOLTRE CHE dopo la prima settimana di applicazione della suddetta ordinanza non sono state segnalate particolari criticità e che pertanto qualora il concessionario organizzi la propria vendita usando il banco, nelle misure concessionate, come *quinta* entro cui fare accomodare i clienti lo stesso possa derogare alla regola generale della vendita sul fronte assumendosi la responsabilità di gestire le norme anti Covid-19 nel caso in cui opti per questa scelta;

DATO ATTO altresì che la regola generale della vendita sul fronte del banco possa essere derogata laddove gli operatori si organizzino per garantire e gestire il controllo delle entrate e delle uscite dall'area mercatale vigilando sul rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza;

RITENUTO INOLTRE, per quanto attiene alla vendita di capi usati, la stessa possa essere nuovamente consentita previa pulizia e disinfezione degli stessi e secondo le vigenti Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 maggio 2020;

VISTI gli artt. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

Articolo 1. E' consentita la vendita di capi usati previa pulizia e disinfezione degli stessi secondo le vigenti Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 maggio 2020 con l'obbligo di apporre cartellonistica che comprovi tale adempimento.

Articolo 2. Il concessionario può derogare alla regola generale della vendita sul solo fronte del banco, laddove organizzi la vendita usando il banco, nelle misure concessionate, come *quinta* entro cui fare accomodare i clienti, nel rispetto delle prescritte norme anti Covid-19.

Articolo 3. Gli operatori mercatali possano derogare alla regola generale di vendita sul solo fronte del banco, laddove si organizzino per garantire e gestire il controllo delle entrate e delle uscite dall'area mercatale stessa vigilando sul rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e nel rispetto delle prescritte norme anti Covid-19.

Articolo 4. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella propria ordinanza n. 233 del 18/05/2020.

Articolo 5. La presente ordinanza è efficace fino al termine di vigenza dello stato di emergenza, ovvero, se precedente, fino alla data di cessazione delle presupposte misure nazionali di contenimento statali e regionali. Con successiva ordinanza verranno disposte le opportune eventuali modifiche ed integrazioni conseguenti all'evoluzione delle misure statali e regionali, ovvero all'esito del monitoraggio sull'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
2. la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Sviluppo economico, alla Direzione Ambiente, alla Polizia Municipale del Comune;
3. la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 33/2020;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Firenze, lì 26/05/2020

**Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 26/05/2020